



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Verbale dell'incontro, in data 15 aprile 2011, alle ore 17,30, presso l'Aula Magna di questo Ateneo, dell'Organo di cui all'art. 2, comma 5 della Legge n. 240/2010, costituito con D.R. n. 2143 del 06.04.2011, con il Comitato Pari Opportunità (CPO), le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) di questa Università.

Il Rettore, dopo aver ricordato che l'appuntamento odierno si colloca entro un ampio programma di incontri, teso a coinvolgere la vasta platea di *stakeholder* nel processo di revisione statutaria in atto, in un'ottica di apertura ai contributi ed ai suggerimenti di cui le varie realtà del mondo universitario e del territorio potranno farsi portatori, passa la parola alla rappresentante del Comitato Pari Opportunità di questa Università, prof.ssa Luisa Anna Maria Giorgio, dando preliminarmente lettura della nota CRUI prot. 258/P/gi del 13.04.2011, a firma del Presidente, prof. Marco Mancini, concernente l'applicazione dell'art. 21 della Legge n. 183/2010 in materia di costituzione e funzionamento dei nuovi "Comitati Unici di Garanzia (CUG)" (allegato A).

La prof.ssa Giorgio, dopo un breve *excursus* sull'organizzazione e le attività del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo barese, da sempre portavoce della cultura antidiscriminatoria nelle numerose politiche promosse e nei plurimi interventi attuati, sintetizza i contenuti di un apposito documento (allegato B) illustrativo delle problematiche connesse alla nuova normativa in materia di "Comitati Unici di Garanzia (CUG)", informando in merito all'avvio di un apposito tavolo di coordinamento con gli omologhi organismi appartenenti alle Università della federazione pugliese-molisana-lucana, inteso all'elaborazione ed al sostegno delle linee interpretative più efficaci in materia.

Il Rettore valuta con estremo favore la possibilità di un articolato normativo in materia di "Comitati Unici di Garanzia (CUG)", uniformemente adottato dalle Università federate in sede di revisione statutaria.

Prende, successivamente, la parola il sig. Luigi Renna, referente aziendale e provinciale della FLC CGIL, il quale, nel ribadire la ferma opposizione alla legge di riforma

del sistema universitario, illustra le principali problematiche legate all'applicazione della Legge n. 240/2010, rimandando ad apposito documento (allegato C) l'approfondimento delle proposte concernenti la *governance* universitaria, nonché le riflessioni in materia di personale della comunità universitaria (personale docente, tecnico-amministrativo, ricercatori a tempo determinato, precari della ricerca e lettori e collaboratori ed esperti linguistici).

Interviene, quindi, il sig. Giuseppe Casamassima, in rappresentanza della CIB-Unicobas, il quale dà lettura di un apposito contributo, rilasciato agli atti (allegato D), soffermandosi sui contenuti della legge di riforma, ritenuti incisivamente negativi, ed esprimendo perplessità in merito alle procedure adottate da questo Ateneo ai fini della designazione dei componenti dell'Organo per la revisione dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010.

Il Rettore, nel ringraziare per i contributi prodotti, assicurandone un attento vaglio, replica con fermezza alle perplessità manifestate in merito alle procedure di designazione del suddetto Organo, sottolineando l'*animus* di trasparenza e garanzia del meccanismo elettorale adottato.

La sig.ra Chiara Luisi, referente aziendale della CISL Università, nello svolgere alcune considerazioni sulla legge di riforma del sistema universitario, si sofferma sull'esigenza di garantire la massima rappresentatività del personale tecnico-amministrativo a tutti i livelli di *governance* universitaria, anche per quanto attiene l'elettorato attivo ai fini della elezione del Rettore, sottolineando l'opportunità di attivare tutte le iniziative idonee al sostegno delle esigenze del personale, nelle more del processo di riorganizzazione dipartimentale. Il documento prodotto dall'O.S. CISL Università costituisce l'allegato E.

Il sig. Rocco Campobasso, in rappresentanza della CONFESAL Federazione SNALS/Università CISAPUNI, in qualità di referente aziendale e provinciale, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa del Rettore di coinvolgere nel processo di revisione statutaria *in fieri* le molteplici realtà del mondo universitario e del territorio, auspica nuove possibilità di confronto nel prosieguo dei lavori dell'apposito Organo, allorché saranno rese disponibili eventuali linee d'indirizzo in materia di *governance* universitaria, sottolineando, altresì, l'esigenza di garantire la massima rappresentatività del personale tecnico-amministrativo, soprattutto nell'ambito delle realtà di governo dipartimentale, riconoscendo alla suddetta categoria il ruolo che le spetta in ragione delle importanti funzioni espletate.

Il sig. Domenico (Mimmo) Raimondo, in rappresentanza della UIL RUA, sviluppa alcune riflessioni in materia di riforma dell'Università, per quanto attiene ai tagli al sistema universitario ed allo scarso sostegno alla ricerca, nonché alla problematica dei ricercatori a tempo indeterminato, categoria ad esaurimento, tenuto conto degli inevitabili riflessi negativi sulla sostenibilità della didattica nel prossimo futuro, soffermandosi, altresì, sugli aspetti relativi alla *governance* universitaria, affinché la riduzione del numero dei componenti degli Organi di governo centrale, e soprattutto del Consiglio di Amministrazione, non si traduca nell'estromissione di fatto della rappresentanza di alcune categorie, così come, la necessaria presenza nel Consiglio di Amministrazione di una "componente esterna ai ruoli dell'Ateneo", possa essere catalizzatrice di risorse e non mero assoggettamento alle "politiche del consenso". Egli, quindi, nell'affidare ad appositi documenti (allegato F) l'approfondimento delle suddette tematiche, auspica soluzioni improntate all'interesse comune dell'Università, anche attraverso lo sviluppo del progetto di federazione delle Università del Sud.

Il sig. Giovanni Simeone, delle R.S.U., nel ritenere gli studenti il punto di riferimento focale per un concreto processo riformatore, sottolinea, altresì, il bisogno di un'attenzione particolare alle esigenze delle categorie più deboli, auspicando fattive iniziative per il loro sostegno, con particolare riguardo ai portatori di handicap.

Il sig. Pasquale Tursi, delle R.S.U., mostrandosi sensibile ai *rumores* di preoccupazione ed allarme a tutti i livelli della comunità universitaria, sottolinea che l'Organo *de quo* è investito di un compito difficile, che auspica possa protendersi verso obiettivi critici di recupero del valore della forza umana e del principio di condivisione, ponendo particolare attenzione al bilanciamento compiti-responsabilità ed al criterio di una programmazione di lunga durata, entro la quale poter definire modalità operative e tappe intermedie di verifica dei risultati.

Il prof. Domenico Schiavone, in rappresentanza del CIPUR, si sofferma sull'importanza di riaffermare l'Università come *unicum*, nel quale le diverse forze - personale docente e personale tecnico-amministrativo - operino per il perseguimento di obiettivi comuni adeguati alla propria *mission*, lavorando sul principio di responsabilizzazione, in ragione del ruolo rivestito, nonché sulla virtuosa interazione tra Amministrazione centrale e strutture periferiche.

Al termine, il Rettore, nell'anticipare alcune novità del riformando Statuto, attraverso il richiamo espresso al Bilancio sociale ed al Piano strategico triennale, quale strumento chiave per scelte di sviluppo eque e consapevoli, ringrazia la nutrita platea per le

15.04.2011

considerazioni espresse ed i suggerimenti formulati, nella consapevolezza dell'esistenza di diverse criticità, di cui, pur tuttavia, stigmatizza ogni strumentalizzazione o sproporzionata enfasi.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Maria Cristina Bruno

Maria Cristina Bruno

IL PRESIDENTE
prof. Corrado Petrocelli

Corrado Petrocelli



CRUI

Presidente

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Roma, 13 aprile 2011
Prot. 258/P/gl

Ai Rettori

NUSN

| | | |
|--|--------|--------------|
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO | | |
| SETTORE I - PROTOCOLLO | | |
| TITOLO | CLASSE | FASCICOLO |
| N. 24025 | | 15. APR 2011 |
| UOR | CC | RPA |
| SA | GAB | |

Cari Colleghi,

come ricorderete in data 23.3 u.s. il Presidente Enrico Deceleva, a séguito di una delibera della Giunta della CRUI, aveva scritto ai Ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta per proporre una dilazione dei tempi di applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della l. 183/2010 in materia di costituzione dei nuovi "Comitati Unici di Garanzia" (CUG). Detta richiesta si rendeva necessaria a séguito del combinato delle "Linee-guida" emanate dal Dipartimento per le Pari Opportunità in data 7.3.2011 (che prevedono specifici interventi statutari per l'inserimento dei CUG) e di quanto prevede l'art. 2 della L. 240/2010 con il quale le Università sono chiamate ad avviare un complesso *iter* di revisione dei propri statuti di autonomia.

Con nota in data 6.4.2011 il Capo di Gabinetto del Ministero per le Pari Opportunità, Cons. Francesca Quadri, comunica alla CRUI che le suddette richieste sono pienamente accoglibili. Si sostiene, infatti, che «l'autonomia statutaria degli Atenei [...] fa ritenere che i CUG universitari potranno essere costituiti solo dopo l'adozione dei nuovi Statuti da parte degli Atenei». Inoltre «i CPO e i comitati per il contrasto del mobbing esistenti negli enti restano in carica fino alla costituzione del nuovo organismo».

Quanto al fatto che nelle Università coesistono personale contrattualizzato e non contrattualizzato (docenti) l'allegato alla nota suddetta precisa che gli Statuti possono prevedere uno o due CUG secondo che si vogliano unificare oppure no in un solo Comitato le due fattispecie di personale universitario. Il suggerimento è, comunque, di optare per la soluzione unica.

Infine Vi segnalo che la nota in oggetto ribadisce che «l'autonomia statutaria espressamente riconosciuta alle Università, e richiamata dalle linee-guida, permette di modulare le regole di costituzione e funzionamento di ogni singolo CUG universitari, in funzione delle specificità degli Atenei. Ad esempio, dato il numero dei componenti designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Leg.vo 165/2001, gli Statuti potranno prevedere che i componenti nominati dall'Amministrazione siano scelti, in parte tra il personale contrattualizzato e in parte tra il personale non contrattualizzato; come pure, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, si potrà prevedere che il Presidente, designato dall'Amministrazione, appartenga all'una o all'altra categoria. Gli statuti potranno, altresì, disciplinare le modalità di designazione dei componenti nominati dall'Amministrazione, scegliendo la nomina elettiva, dato che molti Atenei prevedevano tale modalità per la scelta dei componenti dei CPO».

Nei CUG è prevista la possibilità della partecipazione studentesca, fermo restando che la loro partecipazione deliberativa sia limitata «alle tematiche attinenti la ricerca e lo studio», dunque non a quelle che, invece, pertengono alle «pari opportunità ed al benessere lavorativo nell'ambiente di lavoro».

con i più cordiali saluti,

Marco Mancini

Comitato Pari Opportunità

Audizione del 15 aprile 2011

L'Università di Bari è già da vent'anni dotata di Comitato pari opportunità, Organo ausiliario d'Ateneo, previsto e disciplinato dallo Statuto (art. 29) nonché dal Regolamento generale d'Ateneo (art. 34), costituito con la rappresentanza di tutte le categorie di soggetti presenti nell'Università (personale docente, tecnico amministrativo, studentesse) e articolato in tre sezioni, rispettivamente formate da

a) sei rappresentanti delle docenti, di cui tre designate dal Senato Accademico e tre elette contestualmente ai rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione e con le stesse modalità;

b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui: tre designate dal Senato Accademico, tre elette contestualmente ai rappresentanti del personale tecnico - amministrativo nel Senato Accademico e con le stesse modalità;

c) sei rappresentanti delle studentesse, designate dal Consiglio degli Studenti.

Le componenti del Comitato sono nominate con decreto del Rettore, eleggono al proprio interno una presidente, una vice -presidente e una segretario, durano in carica tre anni.

In quanto Organo di Ateneo, il Comitato, nell'ottica della parità uomo-donna, e non solo, ha finora promosso politiche e realizzato interventi di ampio respiro culturale-formativo e rivolti non soltanto alla comunità universitaria ma alla società tutta.

L' art 21 della Legge n. 183/2010, approvata il 04/11/2010 (nota come "Collegato lavoro") con l'intento di far sì che tutte le pubbliche amministrazioni si dotino di un organismo per il consolidamento di azioni e di indirizzi di pari opportunità, prevede che quelle che non abbiano già provveduto in tal senso in applicazione della legge e della contrattazione collettiva nazionale di comparto, si dotino entro centoventi giorni dall'approvazione della stessa legge del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (di seguito denominato "CUG"), mentre le pubbliche amministrazioni già dotate di Comitati pari opportunità li sostituiscano, entro lo stesso termine, con il CUG, convogliando al suo interno il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, qualora costituito.

A questo nuovo organismo la legge (art. 21) affida il compito di garantire nelle pubbliche amministrazioni "parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro".

La composizione di questo nuovo organismo è così articolata: "un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione".

L'interpretazione meramente letterale dell'art. 21, l. n. 183/2010 in un primo momento aveva indotto a ritenere che, anche per le Università, si dovesse provvedere, entro il 24 marzo u. s. a sciogliere gli attuali Comitati di pari opportunità e costituire un organo di garanzia con competenze ristrette alla tutela unicamente del personale tecnico-amministrativo.

Il Comitato dell'Università di Bari ha avviato allora un tavolo di coordinamento con le altre Università pubbliche pugliesi e di concerto con queste è addivenuta alla convinzione che

1. l'applicazione della legge n. 183/2010 all'ambito universitario non può non tener conto delle peculiarità del medesimo, ovvero non può prescindere dalla rilevazione che l'Università per sua natura, struttura e funzione è costituita da tutti coloro che vi lavorano e studiano; che la legge stessa mira a garantire pari opportunità e benessere per tutti coloro che operano nelle singole pubbliche amministrazioni e

che la produttività delle Università va valutata in termini di cultura e ricerca cui tutta la "popolazione universitaria" è chiamata a concorrere;

2. l'applicazione della legge 183/2010 non può prescindere dal dettato costituzionale (Art. 33, co. 6 ove si prevede il diritto delle "istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato") e dalle altre norme di legge (V. l. 168/89 e d.lgs. 29/1993 successivamente confluito nel testo unico, approvato con d.lgs. 165/2001), in forza delle quali l'autonomia accademica si realizza nel diritto dell'Università di normare su se stessa, di disciplinare la propria organizzazione;
3. di conseguenza, il costituendo CUG è preferibile che sia l'unico organismo di garanzia presente nella struttura universitaria e che necessariamente sia composto dalle rappresentanze di tutti coloro che operano nell'Università (personale tecnico-amministrativo, personale docente, studentesse/nti);
4. a proposito delle modalità di individuazione delle/dei componenti del CUG, limitandosi il dettato normativo a prevedere che le/gli stesse/i vengano designate/i dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione, lo stesso non impedisce che tale designazione sia preceduta dal ricorso a elezioni.

Conferma della correttezza di questa interpretazione è venuta dalle Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità", nonché dalle F.A.Q., redatte a cura del Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati unici di Garanzia.

Si propone, quindi, che – attraverso lo strumento statutario – ci si faccia carico, all'interno di quanto disposto per tutti dal cd. "Collegato lavoro" e dalle "Linee guida della Funzione pubblica", delle specificità della nostra Istituzione e si preveda quindi l'istituzione del CUG

1. con il compito di garantire la "parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro";

2. **composto con le/i rappresentanti di tutti coloro che operano nell'Università individuate/i attraverso il ricorso a elezioni e in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;**
3. **disciplinato secondo le regole dettagliate e uniformi che sarà cura del summenzionato Tavolo di coordinamento individuare.**

Modifiche di statuto dell'ateneo Aldo Moro

Posizione flc cgil

Una premessa doverosa: la **Legge 240/10** rappresenta una controriforma dell'Università. In questa ottica, è chiaro che il nostro impegno sullo Statuto diventa *in primis* un tentativo di **contenere e ridurre i danni** provocati dalla Legge, ma se ci sarà una possibilità politica si potrà anche tentare di **introdurre importanti nuovi elementi** per contrastare lo spirito centralistico e gerarchico della riforma.

- Bisogna partire dalla considerazione che la **conoscenza** e la **ricerca** sono **beni comuni** preziosi e l'Università pubblica deve essere fondata sui principi della **democrazia partecipativa** nella gestione di questi beni.
- Bisogna cercare, dove non viene vietato dalla Legge, di introdurre nello Statuto dei forti **elementi di democrazia e partecipazione**.

Un esempio per tutti l'Art. 1 comma 12 del nuovo Statuto dell'Università di Roma La Sapienza:

"La 'Sapienza' promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di partecipazione, di consultazione, e di presentazione di istanze e proposte, definite attraverso un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze."

Si deve rafforzare e massimizzare il carattere partecipativo del **bilancio sociale**, una forma di rendicontazione sociale che permette una valutazione del rapporto fra risorse umane e finanziarie da una parte e obiettivi e fini istituzionali dall'altra.

Ancora sulla partecipazione, per quanto attiene alle commissioni che avranno il compito di preparare gli **11 nuovi regolamenti** previsti dalla L. 240;

- si deve partire dalla **pratica dell'ascolto** attraverso lo strumento delle audizioni
- non si può prescindere dalla **centralità degli studenti**
- tenere fermo il principio della **partecipazione** e della **rappresentanza di tutte le componenti** universitarie docenti, ricercatori, studenti, personale contrattualizzato (lettori/cel di madrelingua e personale tecnico-amministrativo)

Infine, nella stesura del nuovo Statuto un'attenzione particolare va dedicata alla piaga del lavoro precario in Ateneo, a partire dal principio che al lavoro destrutturato vanno garantiti stessa dignità e rispetto: **nessuno deve sentirsi trasparente**.

Per tutto questo deve cambiare il senso del termine **Comunità accademica** ormai riduttivo e datato.

Oggi la **Comunità accademica** deve includere **esplicitamente** tutti gli operatori: docenti, ricercatori, lettori/cel, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori, tecnici e amministrativi, ognuno con le proprie peculiarità e con il proprio ruolo

Con questo spirito oggi consegniamo ai componenti della Commissione e al Rettore una sintesi delle nostre proposte.
Come abbiamo già anticipato sarà nostra cura proporre le stesse a tutta la Comunità, un piccolo contributo alla discussione generale

SINTESI PROPOSTE

Rettore - Art. 2 Comma 1 It.c:

ELETTORATO PASSIVO -> I Professori Ordinari dell'Ateneo (nessuna opzione per Prof. Provenienti da altri atenei)

ELETTORATO ATTIVO -> Fermo restando che siamo per il principio "una testa un voto" va esteso il più possibile attribuendolo oltre che agli associati, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato ai CEL/Lettori al personale tecnico amministrativo, ai precari e agli studenti nelle forme più allargate possibili secondo i rapporti di forza e le tradizioni democratiche dei singoli Atenei.

- > lettori/cel dovrebbero avere le stesse modalità di voto dei professori e dei ricercatori
- > personale tecnico amministrativo voto pesato alla percentuale più alta possibile;
- > precari innanzitutto fissare il principio che sono parte della base elettorale a prescindere dalla tipologia contrattuale
- > studenti o voto pesato o grandi elettori (rappresentanti studenti negli organi).
- > dottorandi e specializzandi (riuniscono la figura dello studente e del ricercatore).

Senato Accademico – competenze - Art. 2 comma 1 It.e

La legge 240 riduce i poteri del Senato Accademico a favore del Consiglio d'Amministrazione ma negli Statuti è possibile prevedere, su materie di competenza rettorale o del CdA pareri non solo obbligatori ma vincolanti.

Pareri obbligatori vincolanti:

- > sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
- > sul bilancio preventivo annuale e triennale
- > sul conto consuntivo, .

Stessa considerazione vale per i Regolamenti, la cui competenza in capo S.A. è indicata al comma 1 It. Va quindi evitato il rischio che materie come personale, trattamento economico e reclutamento possano essere attratte nella sfera di competenza del CdA.

Senato Accademico – composizione - Art. 2 Comma 1, It.f

L'elettività del S.A. è indicata in modo indiscutibile, definendo i numeri minimi pertanto gli arrotondamenti devono essere fatti tutti in eccesso.

Il numero massimo è di 35 unità come previsto dalla legge,

"almeno" due terzi assegnati a docenti di ruolo, ($2/3$ di 35 = 23 docenti compreso il Rettore)

"almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento", ($1/3$ di 23 = 8)

Quindi:

- 8 Direttori di Dipartimento che devono essere eletti dai Prof. Ordinari
- 15 Docenti di ruolo con pari rappresentatività per Ordinari Associati e Ricercatori sia di ruolo che a tempo determinato.

Gli studenti non inferiore al 15%, (15% di 35 = 6 nei quali rientrano eventualmente anche i dottorandi)

Restano 6 posti da ripartire fra Cel/Lettori e Personale Tecnico Amministrativo anche precario.

Consiglio di Amministrazione - Art. 2 comma 1 It.h , It.i

A nostro avviso l'espressione della legge "designazione o scelta dei componenti, secondo modalità previste dalla Statuto", rende praticabile l'elezione di tutti i componenti interni come criterio fondamentale per l'individuazione, attraverso un decreto rettorale che recepisca la scelta del corpo elettorale.

Riteniamo, come già qualche Ateneo è orientato a fare, possibile collocare i 2 rappresentanti degli studenti fuori dagli 11 (in questo caso gli interni anziché 5 sono 7).

Per quanto riguarda gli esterni bisognerà limitarli al numero minimo, cioè tre, individuandone i requisiti con avviso pubblico, puntando più sulla qualificazione scientifica culturale, escludendo rappresentanti di aziende private, in quanto potrebbero limitare l'indipendenza dell'attività didattica e di ricerca, ed infine selezionando gli esterni attraverso la votazione dell'intero corpo elettorale.

Del resto, è la stessa norma a parlare di componenti esterni in quanto singole personalità e non rappresentanti di enti o istituzioni.

In ogni caso esponenti di enti pubblici di ricerca, università pubbliche.

Potrebbe essere competenza del SA valutare i curricula dei candidati esterni.

Regolamenti di Ateneo

La nostra iniziativa tende a mantenere la competenza per l'approvazione dei regolamenti previsti dalla 240/2010 nel S.A..

Lo Statuto deve comunque stabilire, preliminarmente all'approvazione dei Regolamenti da parte dei competenti Organi, un obbligo ad informare le OO.SS ed esaminare eventuali proposte e/o osservazioni

Inoltre nello statuto si possono indicare alcuni principi e criteri generali per la definizione di questi Regolamenti.

Composizione e funzioni dei dipartimenti.

La costituzione dei dipartimenti deve rispondere a coerenti criteri scientifici e culturali, organizzando uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti. Al Dipartimento compete l'elaborazione di linee programmatiche pluriennali. Ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo) deve essere attribuita la competenza a formulare al CdA e al SA proposte in materia di programmazione e la competenza a deliberare sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla base delle linee programmatiche

- Il DIRETTORE di Dipartimento: individuato fra i prof. Ordinari va votato da tutto il personale (docenti ricercatori tecnici-amministrativi lettori/cel) del Dipartimento

- Il Consiglio di dipartimento deve essere costituito da tutti i professori e i ricercatori del dipartimento e da un'adeguata rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori/cel, e delle altre componenti, oltre che degli studenti.

- La Giunta, come il consiglio deve essere rappresentativa di tutte le componenti rimodulandone i numeri rispetto alle nuove organizzazione dei Dipartimenti.

Per tutti l'elettorato attivo coincide con quello del Direttore di Dipartimento

Strutture di raccordo

Attribuzione alle strutture di raccordo delle competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti), nonché della programmazione dell'offerta formativa, **ma non del reclutamento.**

E' necessario definire che nell'organo deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza, scelta "tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura", pari al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti (previsto come tetto dalla Legge), eletta da tutti i componenti dei dipartimenti interessati. Nella rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritetica delle tre fasce della docenza.

Rappresentanza

Per quanto concerne i dipartimenti, la stesura dei nuovi statuti consente, di ampliare la rappresentanza di studenti e personale tecnico amministrativo e di inserire quella dei precari.

Quanto alla rappresentanza degli studenti, essa non è definita in termini numerici. Andrebbe pertanto garantito il numero più alto possibile di rappresentati degli studenti in questo nuovo organo. La lettera h dell'art.2, comma 2, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e passivo negli organi che prevedono la rappresentanza studentesca e nelle commissioni paritetiche. I dottorandi sono equiparati agli studenti senza riserve alcune per la loro figura.

Andrebbe invece garantita una presenza dei dottorandi data la specificità e il rilievo che essi hanno .

Personale accademico

Chiamata dei professori

al fine di garantire il più possibile l'effettività della *tenure track* per i nuovi ricercatori a t. d., è necessario, da un lato, inserire nei nuovi statuti di Ateneo che la programmazione delle risorse non si limiti al triennio ma abbracci un arco temporale maggiore (dai quattro ai sei anni); dall'altro, inserire nei regolamenti di Ateneo che, in particolare per la definizione delle chiamate di professori di seconda fascia, si deve tenere prioritariamente conto del numero di ricercatori a t. d. di cui all'art. 24 comma 3 lt. b) della legge, presenti nell'Ateneo stesso.

Assegni di ricerca

Sarebbe opportuno stabilire all'interno dei nuovi statuti e regolamenti delle Università che il dottorato di ricerca - o un titolo equivalente conseguito all'estero o il titolo di specializzazione di area medica - (essendosi sempre di più caratterizzato a partire dal *Bologna Process* come l'ultimo grado della formazione) costituisca possibilmente titolo obbligatorio per l'ammissione ai bandi.

Contratti per attività di insegnamento

L'art. 23 disciplina i contratti di docenza.

Al di là delle condizioni soggettive, ad ogni prestazione lavorativa va corrisposto un equo compenso, anche attraverso la riscrittura degli statuti e dei Regolamenti di Ateneo dobbiamo cercare di "bandire" il lavoro gratuito nelle Università.

Ricercatori a tempo determinato

In riferimento al **comma 3 dell'Art24**, è necessario prevedere all'interno dei nuovi statuti di Ateneo che ogni anno il numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b), non dovrà essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) in essere, o per lo meno dovrà essere ad essi proporzionato (specificandone la percentuale minima). Ciò al fine di evitare che i contratti ex-lettera a) finiscano per configurarsi come l'ennesima forma di contratto precario privo di sbocchi realistici nel sistema accademico.

Infine, in riferimento al **comma 5**, al fine di garantire che un titolare di contratto a t.d. di tipo b), al termine del contratto stesso, in possesso dell'abilitazione nazionale e in caso di esito positivo della valutazione, possa essere effettivamente chiamato nel ruolo di professore associato, è necessario inserire negli statuti e nei regolamenti di Ateneo che la programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicuri previamente e per tutti le risorse necessarie.

Promemoria per la Commissione Statuto di Ateneo: lettori/C.E.L. di madrelingua di Bari

Attualmente ci sono circa 50 lettori di madrelingua (ex art. 28 D.P.R. 382/80) e collaboratori ed esperti linguistici (ex art. 4 L. 236/95) in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo di Bari, afferenti alle diverse Facoltà, per le quali sono stati assunti con un contratto di diritto privato.

I lettori/cel sono stati inseriti con una *distinta disciplina* nel primo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Università italiana nel 1995. Dal 1995 sono **lavoratori contrattualizzati** - come il personale tecnico-amministrativo - ma con un articolato a parte, una *distinta disciplina*. Sono insegnanti universitari di lingua, **non sono p.t.a.** Infatti non sono collocati fra le categorie professionali previste per il p.t.a. e diversamente da quest'ultimo non hanno la possibilità di progressioni professionali. Non hanno un orario di lavoro settimanale, ma un monte ore annuo come professori e ricercatori.

Dall'a.a. 2010-11 a Bari i lettori/cel hanno affidamenti nei Corsi di Laurea delle Facoltà ed anche questa rappresenta una differenza fra i lettori/cel e i p.t.a.: il Decreto Ministeriale dell'8.07.08 all'Art. 1 comma 1, specifica che le università possono conferire incarichi di insegnamento a "soggetti italiani e stranieri *ad esclusione del personale tecnico-amministrativo* delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; (...) ivi compresi i *lettori di madre lingua straniera* di cui all'articolo 28 del D.P.R. 382/80 e i *collaboratori ed esperti linguistici* di cui alla legge n. 236/95."

Il lettore/cel rappresenta una figura storica della docenza universitaria in senso lato. Si tratta di una figura di mediatore linguistico e culturale non solo altamente specializzato nella glottodidattica e nell'insegnamento delle lingue, ma anche di una specie di ambasciatore che da decenni porta la propria cultura, la cultura del proprio paese di origine, all'interno degli atenei italiani e favorisce così la "contaminazione" interculturale con gli studenti italiani e stranieri. Si tratta di una figura professionale che può dare un proprio prezioso contributo all'"europeizzazione" dei curricula universitari in Ateneo e all'internazionalizzazione delle formazioni offerte dalla nostra Università.

L'attività principale dei lettori/cel sono le lezioni di lingua - sia di didattica integrativa che con affidamenti dei Corsi e dei Laboratori di Lingua - che svolgono autonomamente ad ogni livello, sia di lingua generale che di lingua specialistica. Secondo il compito a loro affidato, i lettori/cel possono anche essere responsabile per la relativa predisposizione dei programmi didattici di propria competenza ivi compresa la selezione, la preparazione e la cura del materiale didattico. Sono responsabili per la valutazione dell'apprendimento e *performance* linguistica degli studenti, e molti partecipano alle commissioni d'esame per gli esami di profitto come titolari o membri interni. Possono essere relatori e correlatori di Tesi di Laurea, svolgono tutorato e ricevimento degli studenti, partecipano a riunioni di lavoro, partecipano ad attività di studio e di aggiornamento organizzate sia in sede, sia in missione.

La figura del lettore/cel, quindi, non è né quella di un professore o ricercatore, né quella del p.t.a., ma di un insegnante universitario di madrelingua con un patrimonio di esperienza didattica e scientifica che va valorizzato con un forte potenziamento di questa figura professionale in Ateneo. All'interno dell'attuazione di una riforma dell'Università pubblica, il lettore/cel rappresenta una risorsa assai importante da utilizzare al meglio nella nostra Università.

Collocazione attuale dei Lettori/cel in Ateneo

Formalmente l'afferenza dei lettori/cel nelle Facoltà è presso le Presidenze, ma nei fatti, molti sono collocati presso i Dipartimenti e sono a carico delle risorse dei Dipartimenti per i loro uffici e per le stanze per riunioni, e per le necessarie attrezzature (fotocopiatrici e carta, telefoni, computer e stampanti, ecc.). L'attuale Statuto non prevede né l'afferenza dei lettori/cel ai Dipartimenti né la loro partecipazione o rappresentanza nei Consigli di Dipartimento.

Intervento a verbale della CIB-Unicobas del 15/04/2011

La non partecipazione della CIB-Unicobas dell'Università di Bari alle elezioni per la designazione dei possibili componenti della commissione prevista dall'art. 2 della l. 240/2010 era motivata da due considerazioni politiche:

- 1) la "legge Gelmini", nel suo inquadramento complessivo, dietro gli slogan demagogici di essere una legge contro i "baroni" e per premiare il merito, di fatto mira a depotenziare fortemente il ruolo dell'Università pubblica statale per un'offerta formativa di massa; pertanto, a nostro avviso la stessa legge deve essere abrogata piuttosto che applicata;
- 2) d'altro canto, le modalità di designazione dei componenti della commissione nell'Università di Bari, con una prima tornata elettorale ed una successiva scelta "filtrata" dal SA e dal CdA, sulla base di considerazioni non completamente trasparenti, invece che in base ai candidati più suffragati, ci hanno dato l'idea di una parvenza di democrazia sotto tutela.

La "legge Gelmini" stravolge l'Università italiana alla cui difesa hanno partecipato tutte le componenti del mondo universitario, profondamente convinte che la stessa si inserisca in una ristrutturazione sociale ampia e strategica ed in tal senso rappresenti un generalizzato attacco al sapere critico delle generazioni future, che attraverso la scolarizzazione di massa e l'alta formazione potrebbero costruire il proprio futuro, e quello della società, con logiche diverse da quelle imperanti del libero mercato. Purtroppo tale legge e il suo spirito ha visto di fatto il sostegno bipartisan della maggioranza di governo e di un non forte contrasto da parte dell'opposizione parlamentare.

Il decreto è stato approvato a tutti i costi, evitando rischiosi tentennamenti e rinvii, come fortemente voluto dalla Confindustria e dai gruppi di pressione politicamente trasversali, con la pratica accondiscendenza da parte della CRUI, che hanno imposto anti democraticamente le loro linee di indirizzo all'intera società italiana. Addirittura per l'approvazione del decreto si era adoperato anche il presidente della Repubblica.

Allo stato attuale è significativo che i termini di presentazione da parte del Governo di alcuni decreti attuativi siano già scaduti, così come iniziano a manifestarsi le notevoli difficoltà applicative della legge in relazione all'organizzazione delle nuove strutture dipartimentali e delle nuove strutture didattiche.

Per quanto riguarda la stesura del nuovo statuto dell'Università di Bari, non possiamo fare a meno di constatare che la definizione degli organi di governo, come imposto dalla legge 240/2010, oltre che a ridurre la base di partecipazione democratica alla gestione dell'Università, non permette di rispettare il principio della pari dignità. Di fatto, qualunque sia l'articolazione del nuovo statuto, verrà aggravata, rispetto alla situazione attuale, la divisione tra componenti di serie A (il corpo docente), con accentramento del potere decisionale, e componenti di serie B (personale tecnico-amministrativo, precari e studenti), praticamente inesistenti.

Ciò premesso, così come avvenuto in passato, in occasione della definizione dell'attuale statuto dell'Università di Bari, ribadiamo che il principio guida per la definizione del nuovo statuto, anche nel tentativo di introdurre forti contrappesi ad una eventuale presenza di interessi esterni al mondo accademico, debba essere incentrato sulla pari dignità di tutte le componenti universitarie e sulla scelta dei componenti degli organi di governo futuri esclusivamente attraverso momenti elettorali che coinvolgano tutto il personale in servizio, strutturato e non, e con voto ponderato tutti gli studenti.

Com'è noto la legge 30.12.2010, n.240 (c.d. Riforma "Gelmini") prevede che tutte le Università adeguino i propri Statuti ai principi recati dalla stessa legge entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore (29 luglio 2011).

A tal fine, ai sensi dell'art.2 - comma 5 - della legge n.240/2010, in ogni Ateneo è stata istituita una apposita Commissione con il compito di predisporre detto Statuto da sottoporre, entro il suindicato termine, all'approvazione del Senato Accademico per la relativa adozione, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato rispetto dei termini il MIUR assegna all'Università una proroga di tre mesi, decorsi inutilmente i quali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca attiva una procedura di sostituzione prevista dall'art.2, comma 6, della legge 240/2010.

Le suddette modifiche statutarie, oltre a essere un obbligo imperativo previsto dalla legge, determineranno una modifica qualitativa del servizio istituzionale offerto all'utenza tutta, pertanto, è necessario delineare come principio informatore alcune linee di indirizzo generali:

1. Principi generali

- a) Gli statuti dovranno ribadire con chiarezza che l'Università pubblica deve avere il compito di promuovere la crescita culturale del Paese e, pertanto, deve esercitare le proprie attività di didattica, di ricerca e di alta formazione secondo i principi di autonomia e libertà sanciti e garantiti dalla Costituzione e dalla legge.
- b) Dovrà essere assicurata la centralità degli studenti e la pari dignità tra tutte le categorie di lavoratori.
- c) Dovrà essere previsto un potenziamento dei poteri degli Organi collegiali garantendo il maggior equilibrio democratico fra le diverse competenze sfruttando tutte le opportunità integrative che la legge non vieta espressamente.
- d) Dovranno essere ampliati gli spazi di rappresentanza per tutte le componenti universitarie utilizzando, in ogni occasione possibile, il voto come massima estensione di elettorato attivo nella costituzione di tutti gli Organi di autogoverno. In particolare, ricercatori, tecnici-amministrativi e studenti dovranno avere un riconoscimento di pari dignità con la docenza, pur nel rispetto delle diverse specificità istituzionali.
- e) La necessità di elaborare uno o più regolamenti di Ateneo che si renderanno necessari per puntualizzare e specificare le nuove disposizioni statutarie, potrà essere agevolata da un lavoro preparatorio della Commissione Statuto. Ciò permetterebbe, altresì, uno snellimento dei tempi per rendere esecutivo il nuovo Statuto.
- f) Governance, programmazione e gestione sono concetti innovati dalla legge che introduce una forma di "government" di tipo aziendalistico mai conosciuto prima nel Sistema Universitario. Il nuovo modello organizzativo dell'Università, dovrà, rispondere sempre di più a principi di efficacia, efficienza, produttività e meritocrazia che spesso non si conciliano con l'autonomia dei singoli garantita dalla Costituzione.

- g) Lo Statuto dovrà fare un'attenta separazione fra momenti decisionali che riguardano il "governo" dell'Università (indirizzi, programmazione e pianificazione, ecc.) e l'amministrazione esecutiva del quotidiano (gestione delle strutture secondo in funzione dell'indirizzo programmatico).
- h) Dovrà essere esercitata la massima attenzione nell'elaborazione delle nuove disposizioni statutarie al fine di eliminare ogni prestazione gratuita o precaria nell'ambito dell'attività di ricerca e di didattica, incentivando le procedure relative agli assegni e ai contratti legittimi. Si dovrà anche inserire, nel più ampio contesto possibile, la professionalità del personale tecnico-amministrativo per le attività di didattica e di ricerca autonomamente consentite.
- i) In più disposizioni concernenti la determinazione delle riserve nella composizione degli Organi di autogoverno si fa riferimento a percentuali (es.: non inferiore al 15% per la rappresentanza degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nelle Strutture di raccordo, nei Dipartimenti) o a frazioni (es.: almeno 2/3 di professori di ruolo per il Senato Accademico almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento) e si pone il problema della determinazione del numero di componenti quando il calcolo porti ad una cifra decimale. Lo Statuto potrebbe stabilire come si dovrà procedere nel caso in cui la quota derivante dal calcolo determini una cifra decimale. Potrà essere adottata la regola dell'arrotondamento aritmetico (in tal caso con arrotondamento per difetto se la cifra decimale è minore di 0,50 o per eccesso se la cifra decimale è uguale o maggiore di 0,50) ovvero quella dell'arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso dovrà essere comunque soddisfatta la primaria esigenza di rappresentanza di tutte le componenti universitarie.

2. Analisi degli Organismi di autogoverno

Il Rettore

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Ateneo di riferimento (a nostro avviso questa scelta è la più coerente con il sistema accademico visto come comunità scientifica primaria) o presso altre Università italiane, in tal caso, con conseguente trasferimento nell'organico della sede in cui è nominato e conseguenziale spostamento della quota di F.F.O. relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.

L'elettorato attivo deve essere costituito da tutti i professori ordinari e associati e deve essere previsto un voto ponderato, il più alto possibile, del personale ricercatore e tecnico-amministrativo che potrebbe essere individuato, per ciascuna categoria, in almeno il 15% del numero dei docenti. L'elettorato attivo è costituito, altresì, dagli studenti (ai vari livelli di corso) secondo quanto previsto in merito dalla legge.

Lo Statuto dovrà prevedere che il Rettore, oltre alle prerogative di legge, svolge le seguenti funzioni:

- *rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge, ivi compreso il ruolo di datore di lavoro ai sensi del Codice Civile, garantendone l'autonomia istituzionale;*
- *presiede il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico assicurando l'esecuzione delle delibera assunte;*
- *predispone le attività istruttorie relative alla stesura dei piani programmatici triennali, dei bilanci finanziari, del piano della performance, garantendone la regolare esecuzione;*
- *attua i dispositivi di legge relativi alla sicurezza sui posti di lavoro delegando a responsabili ben identificati la gestione delle articolazioni preventive e strutturali di protezione con connesse responsabilità di legge.*
- *nei limiti e nel rispetto delle funzioni attribuite agli altri organismi e alle strutture in cui si articola l'Ateneo (Dipartimenti e Strutture di Raccordo), garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli docenti.*

Il Senato Accademico

Fermo restando le disposizioni legislative vigenti e le prerogative riconosciute, il Senato Accademico dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- *le componenti dovranno essere elettive con garanzia di rappresentanza adeguata anche per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo e per gli studenti, nella misura massima consentita;*
- *durata in carica di tre anni con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta;*
- *decadenza qualora i componenti non partecipino con continuità alle sedute dell'Organo;*
- *si dovrà prevedere che i pareri del Senato Accademico siano obbligatori e vincolanti in tutte le ipotesi in cui la competenza decisionale non sia conferita ad altri organi dalla legge;*
- *si dovrà prevedere che il Senato Accademico stabilisca i criteri per definire gli obiettivi della didattica e della ricerca, l'attivazione dei Dipartimenti e delle Strutture Didattiche, la ripartizione delle risorse finanziarie, la mobilità dei docenti e dei ricercatori.*

Il Consiglio di Amministrazione

Fermo restando le disposizioni legislative vigenti e le prerogative riconosciute, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- dovrà essere composto da 11 consiglieri così ripartiti: Rettore (di diritto), due ordinari, un associato, un ricercatore, un tecnico-amministrativo, due studenti e tre membri esterni;
- escluso il Rettore e i membri esterni, per gli altri componenti la nomina dovrà essere su base elettiva;
- il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e non è immediatamente rinnovabile;
- per i membri esterni è requisito necessario fornire la garanzia di non avere cointeressenze di interesse economico con l'Università;
- il Consiglio di Amministrazione dovrà essere presieduto dal Rettore.
- il Consiglio di Amministrazione dovrà concordare con il Senato Accademico gli obiettivi da assegnare ai Dipartimenti e alle Strutture didattiche;
- il Consiglio di Amministrazione dovrà definire la competenza del Direttore Generale nell'ambito Gestionale delle Strutture didattiche e di ricerca aventi docenti quali responsabili ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire il parere del Senato Accademico in merito ai procedimenti disciplinari a carico dei docenti e dei ricercatori;

Il Direttore Generale

Fermo restando le prerogative riconosciute dalla legge, per quanto concerne il Direttore Generale il nuovo Statuto dovrà prevedere:

- che l'incarico, di durata quadriennale, sia conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e parere positivo del Senato Accademico;
- che il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e della attuazione del piano programmatico e del piano della performance per quanto di propria competenza;
- che il Direttore Generale coordina il complesso delle attività gestionali connesse agli obiettivi assegnati a ciascuna Struttura organizzativa sostituendosi ai rispettivi dirigenti nel caso di inerzia;
- che il Direttore Generale si raccorda con i Direttori di Dipartimento e di altre Strutture di didattica e ricerca, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per quanto concerne l'attività del personale tecnico-amministrativo ai fini della valutazione.

Il Collegio dei Revisori

Fermo restando le prerogative riconosciute dalla legge, lo Statuto dovrà prevedere che il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Rettore per un mandato massimo di tre anni non rinnovabile e che la relativa attività è disciplinata da apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

I Nucleo di Valutazione

Fermo restando le specifiche disposizioni previste dalla vigente legislazione (Legge n.370/1999), lo Statuto dovrà prevedere che:

- il Nucleo di Valutazione dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta;
- opera in piena autonomia e in raccordo con le direttive generali emanate dall'ANVUR provvedendo:
 - a) ad elaborare tutti i dati necessari alla valutazione delle strutture didattiche, di ricerca e dei servizi;
 - b) a predisporre i rapporti e le relazioni informative utili agli organismi politici e di controllo ai fini della valutazione quali-quantitativa del servizio istituzionale, monitorando le attività e l'attuazione dei programmi, ivi compresi i giudizi dell'utenza;

L'attività organizzativa del nucleo di valutazione è disciplinata da un apposito regolamento emanato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo

Occorre prevedere l'istituzione, su base elettiva, del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, quale organo consultivo del Consiglio di Amministrazione cui compete il parere obbligatorio in materia di servizi amministrativi e tecnici, per l'organizzazione dell'Amministrazione e per la gestione del personale tecnico-amministrativo.

3. L'organizzazione interna

Lo Statuto dovrà prevedere che l'Ateneo, al fine di garantire l'unicità degli studi universitari, si articola al suo interno in Dipartimenti e Centri autonomi. I Dipartimenti possono essere raggruppati in Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento. Sono pertanto soppresse le attuali Facoltà.

I Dipartimenti

Lo Statuto dovrà prevedere che i Dipartimenti:

- *gestiscono le attività didattiche e di ricerca di propria competenza scientifica;*
- *che a essi afferiscono i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori nella misura non inferiore a 35 unità ovvero 40 per gli Atenei con un numero complessivo di docenti e ricercatori superiore a mille unità. Eventuali eccezioni e deroghe dovranno essere deliberate dal Senato Accademico con maggioranza qualificata (2/3 votanti);*
- *che essi possono essere raggruppati in strutture di raccordo con funzioni di coordinamento, sulla base di criteri di affinità disciplinare;*
- *che essi definiscono gli obiettivi qualitativi annuali e pluriennali che devono rientrare nel piano programmatico d'Ateneo;*
- *che essi elaborano i piani di attività di ricerca di interesse premiante, fermo restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera;*
- *che essi promuovono l'acquisizione di finanziamenti finalizzati alla ricerca scientifica attivando convenzioni con Enti esterni pubblici e privati;*
- *che essi organizzano, fermo restando le prerogative del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, corsi di studio, dottorati, scuole di specializzazione, master di I e II livello, alta formazione in genere;*
- *che essi definiscono le esigenze di reclutamento per docenti e ricercatori, deliberano le richieste di concorso, le chiamate, i trasferimenti, le assegnazioni di docenti e ricercatori, nonché gestiscono il personale tecnico-amministrativo secondo le disposizioni del Direttore Generale;*
- *che essi gestiscono in modo autonomo i fondi di dotazione, le strumentazioni e ogni altro bene di propria pertinenza; provvedono all'adozione dei provvedimenti autorizzativi di spesa di propria competenza nei confronti dei terzi, nel rispetto della regolamentazione di Ateneo;*
- *che essi esprimono parere obbligatorio in tema di provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e dei ricercatori afferenti;*

Lo Statuto dovrà prevedere, altresì, i seguenti Organismi interni al Dipartimento:

- **Il Consiglio di Dipartimento.** *Composto da tutti i docenti, i ricercatori, i rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo (almeno il 15% del totale dei docenti) e degli studenti. Tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento hanno diritto di voto. Il Consiglio si riunisce con cadenza mensile ed ogni volta che esistano motivi di urgenza previa convocazione del Direttore del Dipartimento o su richiesta almeno del 20% dei componenti. Ogni Dipartimento adotta un regolamento attuativo approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con riferimento ad uno schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.*

- **La Giunta di Dipartimento.** *Presieduta dal Direttore del Dipartimento e composta da una rappresentanza elettiva di tutte le componenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento; predispose l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore di Dipartimento nelle attività amministrativo-contabili.*
- **Il Direttore del Dipartimento.** *Risponde alle disposizioni di legge ed esercita il potere di rappresentanza del Dipartimento. E' eletto fra i docenti di ruolo a tempo pieno del Consiglio di Dipartimento con mandato triennale rinnovabile una sola volta.*

Lo Statuto dovrà prevedere, inoltre, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento, di una Struttura di Direzione dei servizi generali, amministrativi e tecnici con l'individuazione di un Direttore dei servizi generali, amministrativi e tecnici a cui far afferire il personale tecnico-amministrativo non utilizzato per compiti propri dell'area tecnico-scientifica. Ciò al fine di dare compiuta separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.

- **Le Strutture di raccordo**

Lo Statuto dovrà prevedere la possibilità di istituire tra più Dipartimenti, raggruppamenti in base a criteri di affinità disciplinare con le funzioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge n.240/2010 nel numero massimo di dodici. In particolare per le Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tale struttura dovrà obbligatoriamente essere prevista dovendo subentrare alle attuali competenze previste per le Facoltà di Medicine nell'ambito dei rapporti con il S.S.N. ai sensi della legislazione nazionale in merito vigente.

Lo Statuto dovrà prevedere, relativamente alle anzidette strutture di raccordo, l'istituzione del relativo Organo deliberante secondo le previsioni di cui all'art.2, comma 2, lettera f) della Legge n.240/2010, nonché, della Commissione paritetica docenti- studenti secondo le previsioni di cui all'art.2, comma 2, lettera g) della richiamata Legge.

4. **Il Codice Etico**

Le Università che ne fossero prive dovranno adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge n.240/2010, un codice etico della comunità universitaria orientato ai seguenti principi e criteri:

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti, a tutti i livelli, hanno il diritto di ottenere:

- qualità formativa dei corsi di studio seguiti;

- didattica complementare adeguata alla specificità settoriale;
- massimo utilizzo delle strutture didattiche;
- possibilità attività di ricerca;
- accesso ai corsi di studio interateneo;
- libera aggregazione ai fini della rappresentanza;

Parimenti hanno il dovere di partecipazione attiva alle attività formative organizzate nel corso di studio seguito; sostenere le prove necessarie per acquisire i crediti formativi; collaborare con onestà intellettuale al processo valutativo delle strutture didattiche.

Viene istituzionalizzata la figura del **Garante degli Studenti** con lo scopo di favorire il miglioramento della qualità didattica.

Viene designato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra i Docenti Ordinari, in regime di tempo pieno, che non facciano parte di alcun organismo di autogoverno.

Dura in carica 2 anni e può essere rinnovato.

Il Garante è indipendente dagli organismi di autogoverno; può accedere a tutti gli atti inerenti ai corsi di studio; si consulta periodicamente con le rappresentanze degli studenti. Annualmente relaziona sulla propria attività svolta al Rettore ed al Senato Accademico.

Diritti e doveri dei docenti, ricercatori e tecnici-amministrativi

- garanzia della tutela costituzionale per le attività didattiche e di ricerca;
- i docenti e i ricercatori devono essere sottoposti a valutazione periodica secondo l'indirizzo del Senato Accademico; devono assolvere le funzioni didattiche loro assegnate e devono trasmettere le relazioni sull'attività di ricerca svolta ai fini della valutazione;
- il personale tecnico-amministrativo deve svolgere le proprie funzioni in modo coordinato con l'attività della struttura organizzativa cui afferisce; esercita il proprio ruolo nei limiti delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali di settore; può essere inserito con posizioni professionali riconosciute nelle attività didattiche e di ricerca scientifica.

5. Il Collegio di disciplina

Lo Statuto dovrà prevedere, ai sensi dell'art.10 della legge n.240/2010, l'istituzione presso ogni Università di un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori (esclusivamente in regime di tempo pieno). I componenti di detto Collegio dovranno essere eletti dalle rispettive categorie afferenti e il relativo mandato, non rinnovabile, avrà durata triennale. Lo Statuto dovrà prevedere che il Presidente del Collegio di disciplina sarà eletto al proprio interno nella prima seduta utile.

Via Rovereto, 11 – 00198 Roma – Tel. 06 8840772 – 06 8413556 – Fax 06 8844977 – www.cisluniversita.it - info@cisluniversita.it

Il Collegio dovrà operare nel rispetto del contraddittorio, prima di esprimere il giudizio definitivo di merito. Sull'infrazione disciplinare il Collegio dovrà acquisire il parere obbligatorio del Senato Accademico.

6. Il regime di incompatibilità

Lo Statuto dovrà prevedere il regime delle incompatibilità. Fanno parte del contenuto necessario dello Statuto, vincolante e predeterminato per legge, le incompatibilità dettate per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per i quali è fatto divieto di:

- *ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;*
- *essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;*
- *ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del Consiglio di Amministrazione delle scuole di specializzazione;*
- *rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;*
- *ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;*
- *svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.*

Lo Statuto deve anche disciplinare il regime della incompatibilità del professore a tempo definito che non può esercitare cariche accademiche (art.6 della legge n.240/2010). In particolare, nello Statuto dovranno essere precisate le cariche accademiche che sono incompatibili con la condizione di professore a tempo definito.

7. Regolamenti di Ateneo

Lo Statuto dovrà prevedere che i regolamenti siano elaborati da Commissioni designate dal Senato Accademico e rappresentative di tutte le componenti. Le Commissioni, nell'ambito dell'attività istruttoria, dovranno svolgere audizioni con associazioni e organizzazioni sindacali.

In particolare i regolamenti di Ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca, i contratti per l'attività d'insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere preparati da commissioni che includono anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno garantire il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell'Ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali.



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO RICERCA UNIVERSITA' AFAM

Segreteria Nazionale

Roma, 27 gennaio 2011
Prot. 08.011

LA RIFORMA DELL'UNIVERSITA' - LEGGE N. 240 del 30/12/2010

"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Dopo aver fatto una serie d'interventi e di documenti sia autonomamente, sia con il cosiddetto "tavolone della docenza", vogliamo ora soffermarci sulle implicazioni del **PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO** a seguito dell'emanazione della riforma gelmini.

Abbiamo già stigmatizzato i danni che la riforma produrrà ai giovani per lo svilimento del Diritto allo Studio e per l'esaltazione del precariato quale nuovo accesso al lavoro universitario (vedi l'introduzione della nuova figura di ricercatore con contratto a tempo determinato), nonché le ingiustizie perpetrate nei confronti degli attuali ricercatori messi ad esaurimento.

Posto e ribadito tutto questo, notiamo che il **PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO** non è da meno in quanto perdita di diritti e di certezze. Che l'intento della legge sia quello di estromettere il Personale Tecnico Amministrativo dalla partecipazione attiva negli atenei, fino a ridurlo ad un corpo estraneo mal tollerato, lo si evince chiaramente dalla riduzione numerica (ad esempio, un massimo di 11 componenti nei consigli d'amministrazione) e dalla composizione definita degli organismi di gestione.

Oltre agli studenti ed a membri esterni che sono espressamente citati, nei consigli d'amministrazione non è affatto codificata la presenza del Personale Tecnico Amministrativo (ma nemmeno esclusa). Riteniamo che non si possa confidare nei rettori (professori ordinari che potranno essere anch'essi esterni) per la salvaguardia della componente Tecnico-amministrativa in presenza anche delle prevedibili lotte egemoniche che si scateneranno.

L'estromissione dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo da tutti gli organismi collegiali e dall'elettorato attivo vanificano, in un sol colpo, tutte le conquiste conseguite per l'impegno e la determinazione dispiagati in anni ed anni.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge (art.2), una rivoluzione organizzativa ricadrà pesantemente sui dipartimenti, il cui accorpamento e la nuova definizione implicano un riassetto che peserà direttamente sul Personale Tecnico Amministrativo con mobilità, redistribuzione dei compiti e relative indennità.

Le stesse problematiche si verificheranno qualora si decidessero federazioni e fusioni di Atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa (art. 3) in cui si prevede la mobilità di tutto il Personale sia docente e ricercatore, sia Tecnico Amministrativo.

Nell'articolo 9 si parla di un fondo per la premialità, anche per il Personale Tecnico Amministrativo, ma solo in quanto procacciatore di commesse conto terzi e/o finanziamenti esterni.

Su tutto questo "caos" sorgono molteplici le domande:

Come sarà gestita la mobilità? Con quali criteri? – Le eventuali risorse premiali saranno materia di contrattazione? – Come sarà garantita trasparenza ed imparzialità?

In concerto con le altre Organizzazioni Sindacali, in tutte le Sedi universitarie ci si deve attivare affinché sia favorita la partecipazione del Personale Tecnico Amministrativo alle scelte gestionali dell'Ateneo.

Nello specifico, al fine di prevenire mosse inaspettate ed unilaterali delle amministrazioni, occorre agire per ottenere un tavolo di confronto a tutela del Personale affermando criteri omogenei e condivisibili che tengano conto anche delle esigenze personali dei Dipendenti.

Ricordiamo, infine, che all'art.1 della legge *"le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca"*, (le cosiddette virtuose) possono sperimentare modelli organizzativi e di funzionamento diversi da quelli indicati nella legge stessa. Quindi, gli atenei che funzionano non hanno alcun obbligo di modificare il loro assetto. La palla passa ai rettori che dovranno dimostrare da che parte stanno e se l'orgoglio per la loro istituzione virtuosa sarà inferiore al desiderio di arrogarsi il diritto di padre-padrone.

Aspettiamo l'emanazione dei decreti ministeriali applicativi, ma vigiliamo comunque, perché conoscendo l'arroganza delle amministrazioni universitarie non ci si aspetta nulla di buono, specialmente, appunto, nei confronti del Personale Tecnico Amministrativo.

La Segreteria Nazionale



UIL Ricerca Università Afam - Via Aureliana, 63 - 00187 Roma
Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail nazionale@uilrua.it - www.uilrua.it



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO RICERCA UNIVERSITA' AFAM

Segreteria Nazionale

CONTRO I FACILI SLOGAN E LE CATTIVE RIFORME: LA NOSTRA CRITICA AL DDL GELMINI SULL'UNIVERSITA'

La riforma Gelmini sta suscitando un acceso dibattito, con prese di posizione e dichiarazioni troppo spesso dettate dal clima politico e non già da una reale volontà di approfondimento dei contenuti della riforma stessa. Stupisce in particolare l'uso, o forme meglio l'abuso di termini quali "baroni", "merito", "diritto allo studio", "ricerca" e "parentopoli", utilizzati senza la benché minima conoscenza delle norme appena passate alla Camera dei Deputati e della stessa situazione delle università.

Da parte nostra, non c'è alcuna intenzione di essere annoverati tra coloro che difendono *questa università* solo per il fatto di essere contrari ai contenuti di *questa riforma*. Come peraltro non vogliamo rinunciare a denunciare i mali attuali degli atenei e per questo essere considerati conseguentemente dei supporter del Governo. Pensiamo che il futuro dell'università meriti qualcosa di meglio di inutili schematismi e per questo abbiamo scelto, come sempre, di occuparci del merito dei problemi, fatto molto più importante e decisivo del colore politico dei governi che varano le riforme, cercando di fare una valutazione puntuale delle norme senza preventivi vincoli di appartenenza.

Questo documento è un piccolo *vademecum* utile a chi intende leggere la cosiddetta riforma Gelmini, nel tentativo di dare un senso concreto a concetti e parole d'ordine tanto sbandierate e al contempo assolutamente improprie.

MERITO!

Immaginiamo che chi parla tanto di "merito" sostenga la tesi della necessità di assumere e premiare solo i docenti migliori.

Nel dettaglio, dovrebbe essere noto a tutti che, con il provvedimento in discussione, la struttura delle retribuzioni dei professori resta invariata, con

automatismi stipendiali che per definizione non hanno attinenza alcuna con valutazioni del merito.

Sempre nel d.d.l. Gelmini è prevista una delega al Governo per la determinazione di risorse premiali. Al di là di una facile previsione sulla limitata entità delle risorse, la delega non dà, di per sé, rassicurazioni sull'effettivo utilizzo delle premialità, almeno stando all'esperienza finora vissuta negli atenei per quanto riguarda i controlli sull'attività didattica esercitata. Già oggi infatti esistono fondi finalizzati al miglioramento della didattica e in favore dei docenti a tempo pieno, fondi che secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 19 ottobre 1999 n.370 dovrebbero essere utilizzati *“per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”*

Viste le attuali critiche al sistema universitario, è altresì evidente che tale incentivazione non ha prodotti finora risultati sperati. Per la stragrande maggioranza, queste risorse sono state attribuite ad ordinari ed associati (ricercatori esclusi) che in alcuni casi, nonostante il vincolo del tempo pieno, hanno tranquillamente continuato anche a condurre attività professionali fuori dalle università, poiché non esiste alcuna forma di controllo reale sull'effettiva presenza dei docenti neanche per l'orario dedicato alle lezioni. Aspetto quest'ultimo di estrema gravità, tutto svantaggio degli studenti, a cui la riforma universitaria non mette rimedio.

Al riguardo si evidenzia che il nuovo provvedimento lascia sostanzialmente intatti l'attuale impianto del regime di impegno (tempo pieno e tempo definito) della docenza e le relative norme sulle incompatibilità/compatibilità.

PARENTOPOLI! (come negazione del merito)

Molto si è detto sulle norme contro la “parentopoli” che affligge le università, vale a dire sull'uso ormai diffusissimo di attribuire incarichi di docenza, senza alcuna reale valutazione del merito, a mogli, mariti, fratelli, figli, nipoti, cugini,



zii e quant'altro nel medesimo ateneo. Fino a casi in cui è possibile ricostruire saghe familiari attraverso la mera lettura di organigrammi di facoltà, dipartimenti e cattedre. Questa indecenza è stata promossa e portata avanti da chi **controlla oggi** gli atenei e non già da studenti e ricercatori, vere vittime, insieme al Paese tutto, del decadimento del livello qualitativo delle università.

Mali tanto diffusi e pervicaci se si considera che oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, mogli, mariti, fratelli, figli, nipoti, cugini, zii e quant'altro vengono assunti e fanno carriera inizialmente in *altri* atenei per poi far *ritorno in quelli* dove governa il familiare vero fautore della fulgida ascesa accademica.

Così va il mondo e chi ha una vera esperienza in materia sa benissimo che nel tempo il potere accademico ha sviluppato conoscenze e competenze proprio per aggirare limiti e vincoli, con buona pace di fervidi riformatori che non sanno o fingono di non sapere.

In questo senso facciamo notare come l'intervento di riforma, rendendo estremamente agevole la mobilità da ateneo ad ateneo, finisce per facilitare tali forme elusive delle norme che colpiscono la "protezione parentale" nella singola università.

A questo si aggiunge, beffardamente, che le ipotetiche norme contro le clientele familiari, da inserire nei futuri codici etici, saranno valide (ovviamente) per il domani e pertanto le "parentopoli" denunciate sino ad oggi saranno di fatto "sanate".

Ancora. I famosi concorsi per garantire l'accesso solo ai migliori avverranno in sostanza attraverso la formazione di idoneità nazionali, che per chi ha memoria di quanto avvenuto nella scuola, tutto potranno avere meno che il carattere di selettività. Il successivo "concorso" a **livello locale**, al quale gli idonei dovranno sottostare, dovrebbe rendere l'idea del peso determinante che avranno le baronie.

Il nepotismo è figlio della cultura del potere baronale e non si combatte modificando le regole dei concorsi, ma obbligando il sistema ad essere trasparente. Il nepotismo si è sviluppato con i concorsi nazionali così come con i concorsi locali. La proposta di legge parla di codici etici da fare o di vincoli che renderebbero impossibile, di fatto, a due persone lavorare nella stessa



università se hanno un grado di parentela sino al quarto grado. Una norma probabilmente incostituzionale, oltrech  stupida: basti pensare a Pierre Curie che non avrebbe potuto chiamare sua moglie Marie Curie nella sua universit . Molto pi  efficace sarebbe imporre al sistema **trasparenza** obbligando i candidati ai concorsi a pubblicare il loro curriculum e a trasmetterlo a tutti gli altri partecipanti e non limitarsi solo a pubblicare i verbali delle commissioni, ovvero ad invocare questioni di privacy quando si vogliono conoscere i titoli presentati dai vincitori di concorso. L'unica possibilit  per uscire da questa situazione   il controllo "sociale" che i candidati possono fare tra loro.

BARONI! (nel senso di LOTTA AI BARONI!)

Nel proseguire sul filone della "lotta ai baroni", immaginiamo che coloro i quali ripetutamente sollevano questo argomento, intendano riferirsi ai docenti ordinari, al massimo della carriera e con la possibilit  di ricoprire incarichi di direttore di dipartimento, preside di facolt  e rettore. Ovvero, quelli che hanno in mano tutte le leve del potere universitario.

Che cosa prevede la legge Gelmini? L'unica figura che rimane ed anzi vede aumentare i suoi poteri   il **rettore**, che **per definizione   il barone tra i baroni**. Non solo: il famoso Consiglio di Amministrazione, a cui la legge attribuisce significative funzioni, sar  comunque composto per la stragrande maggioranza da membri nominati sulla base di uno statuto universitario stilato dagli stessi docenti. Se ne deduce facilmente che i cosiddetti baroni, tanto vituperati dal Governo e dalla Gelmini, avranno, grazie alla legge di riforma, un controllo ancora maggiore sulle universit .

Undici   numero massimo dei componenti del futuro CdA; sono stati vani i tentativi di modifica in seno al Parlamento, affin  si fosse tenuto conto di tutte le componenti universitarie. Ancora e sempre di pi , la gestione delle universit  sar  totalmente indiscussa per mancanza di quel confronto democratico che attualmente viene praticato.

GOVERNANCE!

Governance, parola con cui gli addetti ai lavori pi  noti indicano il "sistema di governo", concetto che sembra assumere chiss  quale significato o rilievo per il



solo fatto di utilizzare un termine inglese ripreso dall'economia (analoghe considerazioni possono in effetti essere fatte intorno al termine *performance* tanto caro a qualche Ministro...). In merito al sistema di governo universitario, il fatto più rilevante della riforma andrebbe rinvenuto nell'ingresso dei privati nelle università, questione su cui si concentrano diverse critiche per il presunto condizionamento della vita degli atenei e per la possibile spaccatura tra Nord e Sud, in considerazione dell'evidente differenziazione del tessuto economico e sociale del Paese.

Su questo aspetto, vorremmo mettere tutti a conoscenza che, attualmente, una delle tante, troppe riforme del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha previsto l'attribuzione a Confindustria di un componente del CdA, carica che fu ricoperta la prima volta dalla Dott.ssa Bracco, notissima industriale farmaceutica ed autorevole esponente di Confindustria. Senza voler togliere nulla allo spessore ed alla qualità della persona, non risulta che il CNR abbia potuto beneficiare, nel periodo del suo mandato, di particolari vantaggi in termini di investimenti finanziari ed economici, né di un incremento delle capacità di reperimento di fondi per la ricerca dall'esterno e nemmeno di particolari progetti di interesse industriale, se non già quelli sviluppati nel corso degli anni precedenti.

Il testo della riforma Gelmini non prevede esplicitamente l'ingresso dei privati, infatti, l'art. 2, comma 1, stabilisce che le università provvedano a "modificare i propri statuti in materia di organi", ponendo una serie di vincoli e criteri direttivi tra cui, alla lettera i) la "*designazione o scelta degli altri componenti (...) tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale*". Personalità quindi esterne ai ruoli dell'ateneo. E' lecito prevedere con un certo anticipo che la maggior parte di tali membri esterni nominati nel CdA saranno indicati da Comuni, Province e Regioni (quindi dal sistema dei partiti), ovvero da quelle istituzioni territoriali che, ad oggi, sono le uniche a fornire alle università delle risorse finanziarie aggiuntive a sostegno diretto oppure nella forma di sostegno al diritto allo studio.

Per non sembrare dei detrattori a priori della riforma, è bene effettuare alcune riflessioni sulla base dell'esperienza delle fondazioni universitarie, altra soluzione sbandierata come miracolosa e che avrebbe dovuto facilitare l'ingresso dei privati nella gestione della cosa pubblica. La famosa fondazione



universitaria di Tor Vergata, creata per garantire il massimo dell'efficienza della sanità universitaria, vede la presenza nel Cda del Presidente della Regione Lazio nella veste di Presidente della fondazione, nonché del Magnifico Rettore dell'università. Inoltre la Regione sceglie un altro componente che guarda caso è l'allora assessore alla sanità e l'università indica un altro componente che guarda caso è un docente ordinario (un barone!?). Si deve inoltre aggiungere che i 4 soggetti scelgono il quinto componente (quasi un amministratore delegato) che anche qui, guarda caso, è il Direttore Generale del Policlinico di Tor Vergata. Il tutto senza, ovviamente, alcuna incompatibilità. Ma i privati dove sono? I soldi che fanno vivere la fondazione sono sicuramente pubblici.

Nel frattempo, si discute intorno all'ipotesi di creare una fondazione per l'Ateneo Roma Tre. Anche qui, illustrando le notevoli opportunità che potrebbero favorire lo sviluppo dell'ateneo e magnificandone le fulgide sorti, attualmente la discussione ha per oggetto, molto più prosaicamente, l'incarico di Presidente della Fondazione e se questo debba essere ricoperto dal Rettore pro tempore, oppure si debba procedere alla nomina del Rettore uscente, dopo appena (ci sembra) 16 anni di mandato!

In entrambi i casi, queste fondazioni al momento restano finanziate da fondi pubblici e servono, in buona sostanza, ad assumere personale senza concorso pubblico (a proposito di merito e baroni...). Sulle regole in materia di appalti gestiti ci asteniamo da ogni commento. Ne deduciamo che il modello delle fondazioni si sta rivelando come il solito caso di "privatizzazione all'italiana".

Sempre in materia di "privatizzazione" anche dal recente varo della "legge di stabilità" si conferma il forte impegno del Governo nei confronti degli atenei privati. Ciò nel momento stesso in cui vengono tolte risorse indispensabili a quelli pubblici.

Anche su questo aspetto precisiamo che non abbiamo preclusioni ideologiche verso lo sviluppo di una rete privata di alta formazione. Facciamo però notare che se la nuova competizione sulla qualità avviene mettendo a confronto un sistema pubblico lasciato progressivamente degradare agli infimi livelli con una realtà privata sempre più potenziata, quest'ultima assume un carattere "sostitutivo" che non favorisce la diffusione delle opportunità formative tra i giovani migliori seppur appartenenti ai ceti sociali più deboli e certamente non aiuta la crescita qualitativa del sistema.



GIOVANI e PRECARIATO, GIOVANI e DIRITTO ALLO STUDIO

Chi è favore del d.d.l. Gelmini e chi è contro usa l'argomento dei giovani in modo strumentale alla propria tesi.

Oggi nell'università "giovani" è sinonimo di "precari". Sono decine di migliaia i giovani che lavorano nella ricerca e nella didattica con contratti a tempo determinato (pochi), con collaborazioni sottopagate (tanti), con assegni di ricerca e anche con borse di studio che contrariamente al loro significato servono per truccare, anche in questo caso, un lavoro sottopagato. Decine di migliaia che, ovviamente, non hanno possibilità di essere tutti assorbiti dall'università: il solo far intendere il contrario è pura demagogia. La cosa che più sconcerta del d.d.l. è che, se da un lato pone dei limiti ai contratti a tempo determinato per ricercatore (max 8 anni) - rischiando di mettere fuori centinaia di ricercatori che hanno superato questo limite -, dall'altro lascia invece completamente libera la giungla dei contratti di insegnamento che, probabilmente, si configureranno come contratti di collaborazione, con retribuzioni diverse da ateneo ad ateneo e per un tempo indefinito, alimentando un precariato strutturale sempre meno garantito e sempre più sottopagato visto le condizioni economiche in cui versano le università.

Per altri versi, non è peregrino pensare che questi contratti d'insegnamento (al cui numero non c'è limite anche nel caso d'esubero della docenza di ruolo) siano (e potranno esserlo sempre di più) utilizzati per "parcheggiare" in attesa del "posto stabile" i soliti: mogli, mariti, fratelli, figli, nipoti, cugini, zii e quant'altro, di cui sopra.

Va sottolineato, inoltre, che il testo del d.d.l. mette di fatto ad esaurimento la figura del ricercatore a tempo indeterminato. In assenza di correzioni, questa previsione (da molti banalizzata oppure intesa come un fatto corporativo) determinerà a regime una diminuzione dell'organico di circa 25.000 unità che oggi fanno ricerca e didattica nella quasi totalità dei casi. A proposito di giovani, poniamo solo una domanda: se l'organico diminuirà di 25.000 unità, perché sarebbe più facile per un giovane l'accesso alla carriera universitaria? La domanda è ovviamente retorica, ma da sola fa capire quanto sia fasulla la tesi di chi sostiene che il d.d.l. Gelmini favorisca i giovani.



Il diritto allo studio è, a sua volta, un argomento molto usato da chi vuole sostenere che occorre investire sui giovani riconoscendo il merito con adeguate forme di sostegno. Noi condividiamo totalmente questa affermazione. Ci permettiamo però di sottolineare che, fermo restando tutte le più rigorose modalità di selezione utili a premiare gli studenti più meritevoli, quello che più conta sono i finanziamenti.

Oggi, mentre si parla di modificare strumenti e procedure per garantire ai migliori il sostegno allo studio, è stato comunicato che non verranno erogate né l'ultima rata delle borse di studio dell'anno 2010, né le anticipazioni delle borse del prossimo anno. I giovani interessati si troveranno nella delicata situazione di gravare totalmente sulle spalle delle famiglie. Se queste non saranno in grado di sostenere tutte le spese, il rischio per questi ragazzi, anche se bravissimi, è di dover rinunciare agli studi per una mera questione economica. Ogni commento è superfluo.

Il nostro giudizio sui contenuti del d.d.l. è quindi negativo perché non affronta i veri problemi dell'università. Essere contrari al d.d.l. Gelmini non vuol dire difendere l'università così come è. La nostra opinione è che proprio la proposta di legge del Ministro lascia immutato il sistema solo con meno soldi.

Per questa ragione la UILPA Ricerca Università AFAM ha portato e porterà le bandiere in piazza contro questa legge.

La Segreteria Nazionale

